



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

D.P.R. 30 OTTOBRE 2013

***“RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DA
AGI - ASSOCIAZIONE IMPRESE GENERALI ED ALTRI CONTRO LA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI ED ALTRI PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ED IN PARTICOLARE
DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI IN PARTE QUA: ARTICOLO 109, COMMA 2,
ARTICOLO 107, COMMA 2; ALLEGATO A, ARTICOLO 79, COMMI 17, 19 E 20; ARTICOLO
85, COMMI 1 E 2; ARTICOLO 86, COMMA 1, ARTICOLO 83, COMMA 4, ARTICOLO 357,
COMMA 12; ARTICOLO 92, COMMA 2”***

(G. U. 29 NOVEMBRE 2013, N. 280 S.O.)

DISPOSIZIONI DI INTERESSE

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 4/2014

Articolo unico

Il D.P.R. 30 ottobre 2013, in accoglimento parziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dell'8 aprile 2011 proposto da AGI - Associazione Imprese Generalix e dalle immerse associate, ha disposto, udito il parere n. 3909/2011 del Consiglio di Stato reso dall'adunanza della Commissione speciale del 16 aprile 2013, l'annullamento delle seguenti disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:

- **Art. 109, comma 2**, a tenore del quale *“Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, relative a:*
- a) *categorie di opere generali individuate nell'allegato A;*
 - b) *categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria”*
- **Art. 107, comma 2**, a tenore del quale *“Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, di seguito elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS qui riportato:*
- a) *OG 11 - impianti tecnologici;*
 - b) *OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;*
 - c) *OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;*
 - d) *OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;*
 - e) *OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;*
 - f) *OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;*
 - g) *OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;*
 - h) *OS 8 - opere di impermeabilizzazione;*
 - i) *OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;*
 - l) *OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;*
 - m) *OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;*
 - n) *OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;*
 - o) *OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;*
 - p) *OS 18-B - componenti per facciate continue;*
 - q) *OS 20-A - rilevamenti topografici;*
 - r) *OS 20-B - indagini geognostiche;*
 - s) *OS 21 - opere strutturali speciali;*
 - t) *OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;*
 - u) *OS 25 - scavi archeologici;*
 - v) *OS 27 - impianti per la trazione elettrica;*
 - z) *OS 28 - impianti termici e di condizionamento;*
 - aa) *OS 29 - armamento ferroviario;*
 - bb) *OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;*
 - cc) *OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità”*

È stato pertanto annullato l'Allegato A dal d.P.R. 30 ottobre 2013 in relazione agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, nella parte in cui limitano in modo discriminatorio la qualificazione e la capacità operativa delle imprese generali a favore delle imprese speciali, in conseguenza dell'obbligo di subappaltare o di rendere a qualificazione obbligatoria - con necessità di creare un R.T.I. verticale - una serie numerosa di lavori, diversi da quelli connotati da spiccata complessità tecnica, in violazione della disciplina comunitaria che, in tema di qualificazione e di capacità tecnica, si limita, invece, a fare riferimento ai lavori analoghi svolti negli ultimi cinque anni.

➤ **Art. 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3)**, ai cui sensi “*Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:*

a)

b) *l'impresa affidataria può utilizzare:*

1) *i lavori della categoria prevalente, subappaltati nel limite massimo del trenta per cento di cui all'articolo 170, comma 1, per l'intero importo;*

2) *i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento;”.*

Sono stati pertanto annullati i limiti alla possibilità di utilizzare i lavori subappaltati per ottenere la qualificazione nel caso di ricorso al subappalto in misura superiore al 30 per cento di ciascuna categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria o al 40 per cento nel caso di categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, in quanto limiti irragionevoli che realizzano una disparità di trattamento non giustificata.

Con riguardo al suddetto annullamento, si segnala peraltro che l'art. 3, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 “Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali”, stabilisce che, nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti (annullate).